



Decreto Dirigenziale n. 185 del 17/10/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 4 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - AV -

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. N. 152/2006, SS. MM. II. (ART. 269, C. 2). EMISSIONI IN ATMOSFERA.
RETTIFICA. DITTA: "FMA" S.R.L. . ATTIVITA': PRODUZIONE MOTORI AUTOMOBILISTICI.
SEDE OPERATIVA: PRATOLA SERRA, VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE, N. 10.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ss. mm. ii., parte quinta, disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed individua l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gli stabilimenti (compresi gli impianti termici ad uso civile non disciplinati dal titolo II) le cui attività danno luogo ad emissioni inquinanti;
- CHE tale normativa, inoltre, stabilisce i valori, le prescrizioni, i metodi di campionamento e d'analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite;
- CHE per le emissioni generate da impianti, da realizzarsi sulla base della miglior tecnologia disponibile, si applicano i valori limite di cui al citato D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., o quelli già fissati dalla Regione Campania con D.G.R. 5 agosto 1992 n. 4102, se più restrittivi;
- CHE per il rilascio dei provvedimenti in materia di emissioni si applicano altresì le disposizioni di cui alla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286, per quanto non riferibile a norme abrogate;
- CHE con D. D. 1° agosto 2011, n. 139, alla ditta in oggetto è stata rilasciata autorizzazione ex art. 269² D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ss. mm. ii., per lo stabilimento di PRODUZIONE MOTORI AUTOMOBILISTICI, sito in Pratola Serra, via Nazionale delle Puglie, n. 10;
- CHE per lo stesso stabilimento con atto acquisito al prot. n. 0703271 del 19 settembre 2011 la ditta in oggetto ha presentato domanda volta ad ottenere ulteriori precisazioni sul numero delle nuove fasi produttive (nove in tutto) da considerarsi in sede di messa a regime, oltreché sulla possibilità di ridurre ad un solo campionamento per condotto (anziché due, come prescritto dal provvedimento autorizzativo) le auto-analisi annuali, "...tenuto conto dell'elevato numero di punti d'emissione e dei conseguenti, significativi costi che tale prescrizione pone in capo allo stabilimento...";

CONSIDERATO:

- CHE al fine di mantenere adeguato il previsto rapporto costo-beneficio appare opportuno aderire alle suddette richieste;
- CHE, inoltre, dall'ulteriore verifica della documentazione – segnatamente del D. D. 1° agosto 2011, n. 139 – sono emerse incompletezze del quadro riepilogativo riferito alle emissioni inquinanti, verificatesi per mero errore materiale occorso al momento della composizione elettronica di tale elaborato;
- CHE va attivato, per le motivazioni già precisate, un autonomo procedimento in regime di autotutela, trattandosi di pervenire, tra l'altro, a parziale rettifica di autorizzazione già concessa, completando gli schemi allegati al presente atto con ulteriori dati, già forniti dal gestore a riguardo di n. 15 camini, di cui n. 6 riferiti ad impianti termici civili (solo quelli non disciplinati dagli artt. 282 e segg. D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii.);
- CHE di tutto ciò è stato informato il gestore con nota prot. n. 0774324 del 13 ottobre 2011;
- CHE, come da documentazione agli atti, conforme a quella prevista dalla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286 e dal D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., lo stabilimento:
 - a) è anteriore al 2006, secondo la definizione dell'art. 268, lett. "i-bis" D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii.;
 - b) risulta in esercizio, in vigenza dell'autorizzazione rilasciata con D. D. 1° agosto 2011, n. 139, emesso ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., art. 269²;
 - c) è, pertanto, in sede di adeguamento alle norme recate dal D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., da assoggettarsi a parziali adempimenti di cui all'art. 269⁶;
- CHE dal quadro riepilogativo non si rilevano emissioni in quantità superiore ai valori limite fissati da leggi e disposizioni vigenti;
- CHE in attuazione dell'art. 7 Legge 24 aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee (legge comunitaria 1995–1997)", gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;
- CHE tale obbligo è ribadito dalla D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750, ove, tra l'altro, si stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia regionale per la protezione ambientale;
- CHE al suo assolvimento il gestore ha già provveduto in data anteriore al rilascio del D. D. 1° agosto 2011, n. 139;

RITENUTO:

- potersi rilasciare in favore della ditta in oggetto, ai sensi dell'art. 269² D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. (a parziale rettifica ed in regime di autotutela), l'autorizzazione per lo stabilimento di PRODUZIONE MOTORI AUTOMOBILISTICI, sito in Pratola Serra, via Nazionale delle Puglie, n. 10;

VISTI:

- 1) la Legge 7 agosto 1990, n. 241, ss. mm. ii.;
- 2) la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
- 3) la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
- 4) la D.G.R. 15 aprile 1997, n. 2473;
- 5) la Legge 24 aprile 1998, n. 128;
- 6) la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
- 7) la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
- 8) la D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750;
- 9) il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ss. mm. ii.;
- 10) il D. D. 1° agosto 2011, n. 139;
- 11) la D.G.R. 8 settembre 2011, n. 447;

alla stregua dell'istruttoria svolta dallo scrivente Settore ed in conformità con le sue determinazioni, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento;

DECRETA

- 1) di ritenere la premessa parte integrante del presente provvedimento, che annulla e sostituisce il D. D. 1° agosto 2011, n. 139;
- 2) di rilasciare, in favore della ditta "FMA-FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI" S.R.L., ai sensi dell'art. 269² D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. (a parziale rettifica ed in regime di autotutela, con immutata scadenza), l'autorizzazione per lo stabilimento di PRODUZIONE MOTORI AUTOMOBILISTICI, sito in Pratola Serra, via Nazionale delle Puglie, n. 10;
- 3) di provvedervi sulla scorta dei dati d'emissione, comunicati dalla ditta richiedente, valutati dallo scrivente e riportati nella loro completezza – aggiunta di n. 15 camini, di cui n. 6 riferiti ad impianti termici civili (solo quelli non disciplinati dagli artt. 282 e segg. D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii.) – in unico, apposito allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4) di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) rispettare i valori limite, schematizzati nel predetto allegato, che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti immesse in atmosfera dalle lavorazioni e/o impianti considerati;
 - b) non superare in alcun caso i valori limite fissati dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. o, se più restrittivi, quelli stabiliti dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
 - c) ove tecnicamente possibile, garantire sempre la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
 - d) effettuare, con cadenza annuale dalla data di messa a regime – durante il normale ciclo produttivo e nelle sue condizioni più gravose – n. 1 campionamenti in un periodo continuativo pari a gg. 10 di marcia controllata, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo scrivente ed all'A.R.P.A.C.;
 - e) provvedere all'esercizio ed alla manutenzione dello stabilimento in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione in tutte le condizioni di funzionamento;
 - f) attenersi, in generale, ai metodi di campionamento, di analisi e di valutazione circa la conformità dei valori ai limiti imposti dall'allegato VI alla parte quinta D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. e dal D. M. 25 agosto 2000, nonché dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
 - g) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui al D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., parte quinta, appendici 1 e 2 dell'allegato VI) di:
 - I) dati relativi ai controlli discontinui di cui alla lettera "d" (allegare i relativi certificati d'analisi);
 - II) ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dello stabilimento e/o dei sistemi d'abbattimento;
 - III) rapporti di manutenzione eseguita per ognuno di essi, secondo modalità e periodicità previste dalle schede tecniche del costruttore;
 - h) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271¹⁴ D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;
 - i) comunicare, nel rispetto della normativa, eventuali modifiche non sostanziali e chiedere

- l'autorizzazione per il trasferimento dello stabilimento in altro sito o per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni;
- j) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- 5) di fissare in 90 giorni dalla data del presente atto il termine ultimo per la messa a regime degli impianti riferiti alle nuove fasi produttive, salvo motivata richiesta di proroga, da inoltrarsi a questo Settore;
- 6) di doversi far pervenire agli organismi menzionati al § n. 4 (lettera "d"), entro i quindici giorni successivi, per le sole nuove lavorazioni, copia dei certificati d'analisi delle emissioni relative a n. 1 campionamenti in un periodo continuativo pari a gg. 10 di marcia controllata, decorrenti dalla messa a regime;
- 7) di precisare che:
- a) ogni condotto d'emissione, punto di campionamento e relative condizioni d'approccio vanno realizzati in conformità con le norme UNI 10169 (punti n. 6 e n. 7);
- b) al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale ed orientata verso l'alto e l'altezza minima di ciascun condotto superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri;
- c) ogni punto d'emissione, situato a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, deve avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;
- 8) di puntualizzare ulteriormente che:
- a) i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia d'emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;
- b) l'autorizzazione potrà, inoltre, richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97, essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;
- 9) di demandare all'A.R.P.A.C. l'accertamento, entro sei mesi dalla data di messa a regime, del rispetto dell'autorizzazione e dei valori limite (riportati in unico, apposito allegato), fornendone le risultanze;
- 10) di doversi comunicare allo scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;
- 11) di specificare espressamente che avverso la presente autorizzazione – ai sensi dell'art. 3⁴ Legge 7 agosto 1990, n. 241, ss. mm. ii. – nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- 12) di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatta salva ogni altra formalità o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;
- 13) di notificarlo alla ditta "FMA-FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI" S.R.L., sede di Pratola Serra, via Nazionale delle Puglie, n. 10;
- 14) d'inviarne copia al Sindaco del Comune di Pratola Serra, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'A.R.P.A.C.–Dipartimento provinciale di Avellino, all'A.S.L. di Avellino (sede legale);
- 15) d'inoltrarlo, infine, all'A.G.C. 05–Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché all'A.G.C. 01–Settore 05 Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. .

Il Dirigente del Settore ad interim
(Dott. Antonello Barretta)